

# PERIODICA

## de Re Canonica



**U. RHODE, S.J.**  
TRASPARENZA E SEGRETO  
NEL DIRITTO CANONICO

ANNO 2018 - VOLUME 107 - FASCICOLO 3  
PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - ROMA

## TRASPARENZA E SEGRETO NEL DIRITTO CANONICO

ULRICH RHODE, S.J.\*

### Introduzione

Sia l'impegno per la trasparenza, sia la tutela del segreto riguardano l'uso delle informazioni. Chi agisce in modo trasparente permette che altri abbiano accesso a determinate informazioni. Chi invece custodisce un segreto impedisce che un'informazione venga trasmessa. Ambedue i comportamenti possono essere adeguati, anzi necessari, secondo le circostanze. Già il Qoelet disse: «C'è un tempo per tacere e un tempo per parlare»<sup>1</sup>. La capacità di discernere bene quando è meglio tacere e quando parlare, è una dimensione importante di un buon governo. Nell'era dell'informazione diventa più che mai importante saper discernere le situazioni in cui occorre agire in modo aperto o riservato.

In tutte le società umane si pongono domande sulla comunicazione delle informazioni; in modo particolare si pongono nella Chiesa, mistero di comunione, perché la comunione viene rafforzata dalla comunicazione. Nel corso dei secoli le autorità della Chiesa hanno emanato parecchie norme sulla comunicazione delle informazioni, sia

---

\* Ulrich Rhode, S.J., Professore Ordinario della Pontificia Università Gregoriana, Roma.

<sup>1</sup> Qoelet 3,7.

per promuoverla, sia per limitarla o vietarla in determinate situazioni. Il presente studio cerca innanzitutto di presentare le norme sulla tutela del segreto, per passare poi alle norme che richiedono trasparenza; alla fine si aggiungeranno alcune riflessioni sui possibili conflitti.

## 1. Il segreto nel diritto canonico

### 1.1 *La terminologia*

La terminologia usata nel diritto canonico per la tutela del segreto abbraccia diverse parole, e da alcuni decenni si sta allargando. Tradizionalmente in latino si distingueva fra il *sigillum* che protegge i contenuti della confessione e gli altri tipi di *secretum*. Si adopera anche la distinzione fra *forum externum* e *forum internum*. Sui documenti qualche volta si stampa la parola *reservatum*. Il Codice di diritto canonico del 1983 ha cominciato a riferirsi al valore che deve essere protetto, parlando della tutela della *intimitas*<sup>2</sup>, un termine che in italiano normalmente viene reso con *privacy*. In italiano, accanto al termine *segreto*, ci sono anche altri termini come *riservatezza*, *confidenzialità* e *discrezione*. Una simile varietà esiste anche nelle altre lingue. Certamente ognuno dei termini esprime sfumature specifiche; sembra, però, impossibile dare a ognuno di essi una definizione esatta. Una ragione dell'allargamento della terminologia sembra essere il fatto che oggi, in diverse lingue, il termine *segreto* possiede connotazioni piuttosto negative, mentre i termini più moderni ricordano piuttosto i valori che devono essere protetti. Ciò nonostante, il presente studio continuerà a usare soprattutto il termine *segreto*, perché finora esso è il termine più diffuso nelle norme canoniche del diritto universale della Chiesa.

---

<sup>2</sup> Can. 220 CIC/1983.

## 1.2 *Lo sviluppo storico*

Già nella Chiesa antica, accanto alla penitenza pubblica, cominciava anche la prassi della confessione privata dei peccati, accompagnata dalla consapevolezza che il confessore aveva l'obbligo di custodire il segreto<sup>3</sup>. A tale proposito, una prima legge per la Chiesa universale, tuttavia, fu formulata solo dal Concilio Lateranense IV, nel 1215<sup>4</sup>. Nella legge sul conclave di Gregorio XV del 1621 troviamo il primo accenno al segreto da osservare riguardo all'elezione del Romano Pontefice<sup>5</sup>. Clemente XI nel 1709 istituì il *Secretum Sancti Officii*, da osservare dagli ufficiali della Sacra Congregazione dell'inquisizione; si trattava dunque di un tipo speciale di segreto d'ufficio<sup>6</sup>. È interessante notare che già nel 1709 si usava il termine *Secretum Sancti Officii*, benché il rispettivo dicastero fu chiamato *Sanctum Officium* solo dal 1908. Nel 1741 Benedetto XIV introdusse la possibilità del matrimonio segreto<sup>7</sup>; la rispettiva enciclica ci offre anche il primo accenno all'esistenza di uno speciale archivio segreto nella Curia diocesana. Il segreto del Sant'Uffizio doveva essere osservato non solo nell'esame delle dottrine, ma anche nel trattamento del delitto di sollecitazione<sup>8</sup>, che dal 1622 era

---

<sup>3</sup> Cf. B. KURTSCHIED, *Das Beichtsigel in seiner geschichtlichen Entwicklung*, Freiburg 1912, 3-64; B. DE PUY-MONTBRUN, *La détermination du secret chez les ministres du culte. Le secret pastoral en droit canonique et en droit français*, Dijon 2012, 53-66.

<sup>4</sup> CONCILIO LATERANENSE IV, C. 21.

<sup>5</sup> GREGORIO XV, *Aeterni Patris*, 15 nov. 1621, *Bullarium Romanum*, XII, Torino 1867, 619-627; cf. A.M. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, Casale Monferrato 2003, 209-210.

<sup>6</sup> C. GENNARI, «Sul segreto del S. Ufficio», *Il Monitore ecclesiastico* 10 (1897) 174-186.

<sup>7</sup> BENEDETTO XIV, Enc. *Satis vobis*, 17 nov. 1741, in P. GASPARRI, ed., *CIC Fontes*, I, 701-705, n. 319; cf. L.M. DE BERNARDIS, *Il matrimonio di coscienza*, Padova 1935, 20-46.

<sup>8</sup> Cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, «Solicitudión en confesión», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, Madrid 2013, 392-395.

affidato allo stesso dicastero<sup>9</sup>. Nel 1866 il Sant'Uffizio pubblicò un'istruzione sul trattamento di questo delitto<sup>10</sup>, accennando esplicitamente all'obbligo del segreto<sup>11</sup>. Benché il termine *Secretum Sancti Officii* continuasse a essere usato fino al 1968, la Santa Sede contemporaneamente cominciò ad usare anche l'espressione *Secretum pontificium*. Durante il Concilio Vaticano I fu usato per il segreto da mantenere dai padri del Concilio<sup>12</sup>. I lavori preparatori del *Codex Iuris Canonici* del 1917 furono sottomessi al segreto della Sacra Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari<sup>13</sup>; nella prassi si parlava semplicemente del *secretum pontificium*<sup>14</sup>,

---

<sup>9</sup> GREGORIO XV, Cost. Ap. *Universi Dominici gregis*, 30 ago. 1622, in P. GASPARRI, ed., *CIC Fontes*, I, 384-385, n. 201; cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Tutela penal del sacramento de la penitencia: la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe*, Berriozar 2000, 27.

<sup>10</sup> SACRA CONGREGATIO R. ET U. INQUISITIONIS, *Instructio Quae supremus Pontifex*, 20 giu. 1866, *ASS* 3 (1867) 499-506. Precedentemente, istruzioni simili erano già state mandate a singoli Ordinari; un primo esempio di questo tipo risale al 1669; cf. SACRA CONGREGATIO R. ET U. INQUISITIONIS, *Istruzione Si fà un memoriale*, del 1669, in G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, «Las causas de solición en confesión», in *Cuadernos doctorales*, XVI, Pamplona 1999, 167-170.

<sup>11</sup> *Instructio Quae supremus Pontifex* (cf. nt. 10), n. 14: «Quod in hisce causis vel ex commissione Apostolica, vel ex iure Episcoporum proprio tractandis maiorem in modum curari et observari debet, illud est, ut eadem causae utpote ad fidem attinentes, secretissime peragantur, et postquam fuerint definitae et executioni iam traditae perpetuo silentio omnino premantur».

<sup>12</sup> Ex actis Oecumenici Vaticani Concilii, De Congregationibus generalibus, *ASS* 5 (1869/70), Romae 1890, 337 = editio quinta (1911), 355.

<sup>13</sup> PIO X, Regolamento per la Commissione pontificia istituita dal Santo Padre per la codificazione del diritto canonico, 11 apr. 1904, in J. LLOBELL – E. DE LEÓN – J. NAVARRETE, ed., *Il libro «De Processibus» nella Codificazione del 1917*, I, Milano 1999, 287-289, n. 2.

<sup>14</sup> Già lo stesso Regolamento dei lavori (cf. nt. 13) al n. 19 usava questo termine. Cf. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, Milano 2008, 693. Un altro esempio dell'uso del termine nella stessa epoca si trova in SACRA CONGREGATIO CONCILII, *Summarium causarum*, 26 giu. 1903, *ASS* 35 (1902) 732.

e questo termine si trova anche nella copertina dei diversi schemi del Codice<sup>15</sup>. La Costituzione Apostolica sulla Curia Romana di Pio X, del 1908, era accompagnata da un Regolamento<sup>16</sup> che distingueva due livelli di segreto: il segreto d'ufficio da custodire in tutti i dicasteri<sup>17</sup>, e il segreto del Sant'Uffizio<sup>18</sup>, da custodire non solo nello stesso Sant'Uffizio, ma anche in alcuni affari trattati da altri dicasteri<sup>19</sup>.

Il Codice di diritto canonico del 1917 faceva accenno al segreto da osservare nella Curia Romana nei limiti e nei modi propri di ciascun dicastero<sup>20</sup>. Per quanto riguarda la remissione delle pene per la violazione del segreto, accennava esplicitamente al segreto del Sant'Uffizio<sup>21</sup>. Lo stesso Codice stabiliva anche il segreto di corrispondenza

<sup>15</sup> Cf. «Documentazione relativa alla codificazione trovata a Roma fuori dell'ASV», in *Il libro «De Processibus»* (cf. nt. 13), 1243; cf. anche l'indice del *Fondo Ojetti* nell'Archivio della Pontificia Università Gregoriana: <http://www.unigre.it/archivioimg/Cataloghi/Ojetti.htm>.

<sup>16</sup> *Ordo servandus in Sacris Congregationibus Tribunalibus Officium Romanae Curiae*, 29 giu. 1908 e 29 set. 1980, *AAS* 1 (1909) 36-108.

<sup>17</sup> Cf. *Ordo servandus* (cf. nt. 16), *Normae communes*, Cap. III.

<sup>18</sup> Cf. *Ordo servandus* (cf. nt. 16), *Normae peculiare*, Cap. VII, Art. I, n. 11; Art. VII, n. 2.

<sup>19</sup> Cf. *Ordo servandus* (cf. nt. 16), *Normae peculiare*, Cap. VII, Art. II, n. 4 (Sacra Congregazione Concistoriale), Art. VII, n. 2 (Sacra Congregazione dell'Indice); Pio XI., *Notificatio*, 5 lug. 1925, *AAS* 18 (1926) 89 (Sacra Congregazione per i negozi straordinari della Chiesa); cf. H. SCHWENDENWEIN, «Secretum pontificium», in P. LEISCHING – F. POTOTSCHNIG – R. POTZ, ed., *Ex aequo et bono*, Fs. W.M. Plöchl, Innsbruck 1977, 296 f., 304; J. MARTÍN LAUCIRICA, «Segreto Pontificio», in *Diccionario General* (cf. nt. 8), 186.

<sup>20</sup> Can. 243 §2 CIC/1917: «Omnes qui ad Congregationes, Tribunalia, Officia Romanae Curiae pertinent, ad secretum servandum tenentur intra fines et secundum modum ex disciplina unicuique propria determinatum».

<sup>21</sup> Can. 239 §1 CIC/1917: «Cardinales omnes a sua promotione in Consistorio facultate gaudent: 1° [...] absolvendi ab omnibus peccatis et censuris etiam reservatis, exceptis tantum censuris Sedi Apostolicae specialissimo modo reservatis et illis quae adnexae sunt revelationi secreti S. Officii».

per le lettere fra un religioso e il suo superiore o le autorità ecclesiastiche<sup>22</sup>. Il Sant'Uffizio nel 1922 emanò l'istruzione *Crimen sollicitationis* sul trattamento del delitto di sollecitazione<sup>23</sup>. A differenza delle norme precedenti, conteneva alla fine alcuni numeri<sup>24</sup> circa il cosiddetto *crimen pessimum*, commesso da un chierico che pratica atti omosessuali. In questo modo, a differenza delle norme precedenti, l'istruzione riguardava anche atti che erano punibili in molti ordinamenti civili. L'ultimo numero sul *crimen pessimum*<sup>25</sup> richiedeva l'applicazione equivalente ai delitti sessuali commessi con minori impuberi<sup>26</sup> nonché atti sessuali con animali, la cosiddetta *bestialitas*. L'istruzione sottopose il trattamento di tutti questi delitti al segreto del Sant'Uffizio<sup>27</sup>. L'istruzione fu edita di nuovo, sotto lo stesso titolo, ma con alcune addizioni<sup>28</sup> nel 1962. Entrambe le

---

<sup>22</sup> Can. 611 CIC/1917: «Omnes religiosi sive viri sive mulieres, libere possunt mittere litteras, nulli obnoxias inspectioni, ad Sanctam Sedem eiusque in natione Legatum, ad Cardinalem Protectorem, ad proprios Superiores maiores, ad Superiorem domus forte absentem, ad Ordinarium loci cui subiecti sint et, si agatur de monialibus quae sub regularium iurisdictione sunt, etiam ad Superiores maiores Ordinis; et ab istis omnibus praedicti religiosi, viri aut mulieres, litteras item nemini inspiciendas recipere».

<sup>23</sup> Il testo della versione del 1922 si trova alla pagina [http://www.awrsipe.com/patrick\\_wall/selected\\_documents/1922%20Instruction.pdf](http://www.awrsipe.com/patrick_wall/selected_documents/1922%20Instruction.pdf); il testo della versione del 1962 alla pagina <http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/crimenlatinfull.pdf>; una traduzione (privata) inglese della versione del 1962 si trova sul sito del Vaticano, [http://www.vatican.va/resources/resources\\_crimen-sollicitationis-1962\\_en.html](http://www.vatican.va/resources/resources_crimen-sollicitationis-1962_en.html).

<sup>24</sup> *Crimen sollicitationis* (cf nt. 23), nn. 71-73.

<sup>25</sup> *Crimen sollicitationis* (cf nt. 23), n. 73.

<sup>26</sup> Il termine *impuberes*, definito nel can. 88 §2 CIC/1917, si riferiva ai ragazzi sotto 14 anni e alle ragazze sotto 12 anni.

<sup>27</sup> *Crimen sollicitationis* (cf nt. 23), n. 70: «Hae omnes officiales communicationes sub secreto Sancti Officii semper faciendae erunt».

<sup>28</sup> Furono aggiunti alcuni accenni che riguardavano i sacerdoti religiosi (versione del 1962, n. 4, alla fine, e n. 74), e un allegato che conteneva dei formulari per il trattamento concreto dei rispettivi casi.

versioni dell'istruzione erano destinate solo agli Ordinari, e solo in modo segreto. Richiedevano di conservare l'istruzione negli archivi segreti della Curia diocesana. È stato affermato che tramite l'istruzione la Santa Sede avesse cercato di occultare gli abusi sessuali. Ma non era così. In un'intervista del 2010, mons. Charles Scicluna come Promotore di Giustizia presso la Congregazione per la Dottrina della Fede spiegò:

Il segreto istruttorio serviva per proteggere la buona fama di tutte le persone coinvolte, prima di tutto le stesse vittime, e poi i chierici accusati, che hanno diritto — come chiunque — alla presunzione di innocenza fino a prova contraria. Alla Chiesa non piace la giustizia spettacolo. La normativa sugli abusi sessuali non è stata mai intesa come divieto di denuncia alle autorità civili<sup>29</sup>.

Inoltre, è da notare che la diffusione effettiva dell'istruzione era molto limitata; sembra che abbia raggiunto gli Ordinari solo in casi particolari<sup>30</sup>. Il vero problema nel passato, soprattutto nei decenni dopo il Concilio Vaticano II, ovviamente non era l'applicazione segreta dell'Istruzione, ma piuttosto la non-applicazione ai casi di violenza sessuale sia dell'Istruzione sia delle altre leggi penali della Chiesa.

Dopo il Concilio Vaticano II, la riforma della Curia Romana, fatta da Paolo VI, comportò il nuovo Regolamento Generale del 1968<sup>31</sup>, nel quale il termine tradizionale *segreto del Sant'Uffizio* fu sostituito col termine *segreto pontificio*<sup>32</sup>. Quattro mesi dopo, la Segreteria di Stato emanò

---

<sup>29</sup> C. SCICLUNA, Intervista, 13 mar. 2010, [http://www.vatican.va/resources/resources\\_mons-sciicluna-2010\\_it.html](http://www.vatican.va/resources/resources_mons-sciicluna-2010_it.html).

<sup>30</sup> Come spiegato da Scicluna, l'edizione del 1962 era destinata ai «padri Conciliari, ma ne vennero fatte solo duemila copie e non bastarono per la distribuzione che fu rinviata *sine die*».

<sup>31</sup> SEGRETERIA DI STATO, Regolamento generale della Curia Romana, 22 feb. 1968, *AAS* 60 (1968) 129-176.

<sup>32</sup> SEGRETERIA DI STATO, Regolamento generale (cf. nt. 31), Art. 39: «§1. Gli Officiali ed i subalterni sono obbligati ad osservare ri-



un'istruzione<sup>33</sup>, mai promulgata, che descriveva l'oggetto del segreto pontificio, le persone obbligate, e le pene in caso di violazione. Ancora nello stesso anno, anche nei documenti preparatori del Codice, il termine *segreto del Sant'Uffizio* fu sostituito con il termine *segreto pontificio*<sup>34</sup>. Nel 1969, si trova un cenno al segreto pontificio negli Statuti della Pontificia Commissione Teologica<sup>35</sup>. Anche le norme sulla selezione dei Vescovi del 1972 accennavano al segreto pontificio<sup>36</sup>. L'istruzione del 1968 fu sostituita, nel 1974, da una nuova versione, questa volta pubblicata negli *Acta Apostolicae Sedis*, con l'Incipit *Secreta continere*<sup>37</sup>. Le sue norme sul segreto pontificio sono in vigore fino a oggi, con l'eccezione della parte penale, che fu abrogata dal can. 6 del CIC/1983<sup>38</sup>. In un certo senso, le

---

gorosamente il segreto d'ufficio. §2. Qualsiasi violazione del segreto pontificio, riguardante gli obblighi determinati da apposita istruzione, prevede il licenziamento dall'ufficio, oltre le altre sanzioni previste dalla istruzione medesima; ogni violazione del segreto ordinario, riguardante le altre materie, comporta le sanzioni, di cui agli articoli 61-62 del presente Regolamento».

<sup>33</sup> SEGRETERIA DI STATO, Istruzione sul «segreto pontificio», 24 giu. 1968. Quest'istruzione fu menzionata nel proemio della versione successiva dell'istruzione, del 1974.

<sup>34</sup> Un riferimento al segreto del Sant'Uffizio era stato previsto nelle norme sui Vescovi; cf. *Communicationes* 18 (1986) 125, can. 6. Fu sostituito per *segreto pontificio* nel dicembre 1968; cf. *Communicationes* 19 (1987) 109, ad can. 8, e 134, can. 8 §1, 3). In seguito, a causa di una semplificazione della norma, il riferimento al segreto fu tolto completamente; cf. *Schema canonum libri II de populo Dei*, 1977, can. 232 §1, 3°.

<sup>35</sup> SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Statuta «ad experimentum» Commissionis theologiae, 12 lug. 1969, *AAS* 61 (1969) 540-541, n. 11.

<sup>36</sup> CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, Norme *Episcoporum delectum*, 25 mar. 1972, *AAS* 64 (1972) 391, Art. XIV.

<sup>37</sup> SEGRETERIA DI STATO, Istruzione *Secreta continere*, 4 feb. 1974, *AAS* 66 (1974) 89-92.

<sup>38</sup> Can. 6 CIC/1983: «§1. Hoc Codice vim obtinente, abrogantur: [...] 3° leges poenales quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur.» Cf. A. PERLASCA,

norme penali dell'istruzione furono sostituite in seguito dalle sanzioni previste nel nuovo Regolamento Generale della Curia Romana<sup>39</sup> e nelle norme sui *delicta graviora*<sup>40</sup>. I nuovi Statuti della Pontificia Commissione Teologica del 1982 accennavano alla collaborazione di questa Commissione con la Congregazione per la Dottrina della Fede e richiedevano l'osservanza del «segreto proprio di questa Congregazione o del segreto pontificio»<sup>41</sup>.

L'innovazione più significativa del Codice del 1983 riguardo al segreto, era l'inserimento, entro l'elenco degli obblighi e dei diritti di tutti i fedeli, del divieto di «ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o [di] violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità» (can. 220). La base della norma sono i diritti dell'uomo<sup>42</sup>, e in modo particolare l'insegnamento del Concilio

---

«Il segreto pontificio», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 26 (2013) 91-104. L'obiezione che l'Istruzione non fosse né una legge universale né una legge particolare, non convince. Considerando che il can. 6 §1, 3° abroga «qualsiasi legge penale» (*leges poenales quaelibet*), è chiaro che la clausola *sive universales sive particulares* non ha carattere restrittivo, ma solo dichiarativo.

<sup>39</sup> SEGRETERIA DI STATO, Regolamento Generale della Curia Romana, 4 feb. 1992, *AAS* 84 (1992) 202-253, Art. 73 §1: «§1. Il licenziamento dall'ufficio si applica: [...] 3) per violazione del segreto pontificio, di cui all'art. 38 §2».

<sup>40</sup> Norme, 30 apr. 2001, *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 171 (2002) 458-466, Art. 25: «§1. Huiusmodi causae secreto pontificio subiectae sunt. §2. Quicumque secretum violaverit, vel ex dolo aut gravi negligentia, accusato vel testibus aliud damnum intulerit, ad instantiam partis laesa vel etiam ex officio, congruis poenis a Turno superiore puniatur».

<sup>41</sup> GIOVANNI PAOLO II, Motu proprio *Tredicim anni*, 6 aug. 1982, *AAS* 74 (1982) 1204, n. 13: «Res, quae pertinent ad collaborationem cum Sacra Congregatione pro Doctrina Fidei sive collectivam sive individuum, secundum naturam rei, secreto proprio huius Congregationis vel secreto pontificio teguntur ad normam Instructionis de hoc Secreto (cf. *AAS* 66 [1971], 89-92)».

<sup>42</sup> Cf. NAZIONI UNITE, Dichiarazione universale dei diritti umani, 10 dic. 1948, art. 12: «No one shall be subjected to arbitrary interfer-

Vaticano II sulla protezione della vita privata<sup>43</sup>. Il tema, dal quale l'idea di inserire una tale norma nel Codice era nata, era la preoccupazione di ovviare a un uso intrusivo della psicologia nella selezione e formazione dei candidati agli ordini sacri e alla vita religiosa<sup>44</sup>. Sulla base del principio del can. 220, si emanarono norme particolari in diversi paesi sulla protezione della *privacy*. I Vescovi della Germania già dal 1977 avevano promulgato, ognuno per la sua diocesi, una prima versione di una legge sulla protezione dei dati personali<sup>45</sup>, una legge che in seguito fu modificata diverse volte<sup>46</sup>. Per l'Italia la Conferenza Episcopale ha richiesto un *mandatum* della Sede Apostolica<sup>47</sup>, in forza del quale nel 1999 ha promulgato un decreto generale intitola-

---

ence with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks».

<sup>43</sup> Cf. CONCILIO VATICANO SECONDO, *Gaudium et spes* 26: «Oportet ergo ut ea omnia homini pervia reddantur, quibus ad vitam vere humanam gerendam indiget, ut sunt victus, vestitus, habitatio, ius ad statum vitae libere eligendum et ad familiam condendam, ad educationem, ad laborem, ad bonam famam, ad reverentiam, ad congruam informationem, ad agendum iuxta rectam suae conscientiae normam, ad vitae privatae protectionem atque ad iustam libertatem etiam in re religiosa».

<sup>44</sup> Il termine *intimitas*, usato nel can. 200, appariva per la prima volta nella norma riguardo all'uso della psicologia nel processo di ammissione al noviziato; cf. COETUS DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE (Series Altera), sessione VII, 10 nov. 1979, *Communicationes* 12 (1980) 187: «salvo iure inviolabili personae ad propriam intimitatem tuendam».

<sup>45</sup> Fino al 2018 il documento era intitolato «Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO)». I Vescovi della Germania si misero d'accordo sulla prima versione il 5 dic. 1977. La data di promulgazione differiva da una diocesi all'altra. La prima versione è stata pubblicata anche in *Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche* 15 (1981) 188-196.

<sup>46</sup> La decisione sulla versione più recente fu presa il 20 nov. 2017. Il quell'occasione il nome della legge fu cambiato in «Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG)». È stata promulgata, per es., in *Amtsblatt des Erzbistums Köln* 158 (2018) 13-35.

<sup>47</sup> Cf. can. 455 §1.

to «Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza»<sup>48</sup>. Negli Stati Uniti d'America, la Conferenza Episcopale nella sua *Ratio Nationalis* per la formazione sacerdotale, ha stabilito il livello di confidenzialità che deve essere osservato dai direttori spirituali dei seminaristi<sup>49</sup>. Come conseguenza dei molti casi di violenza sessuale, nel 2001, insieme al Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis tutela* di Giovanni Paolo II, la Congregazione per la Dottrina della Fede emanò norme sul trattamento dei *delicta graviora*<sup>50</sup>. Per i rispettivi processi, le norme richiesero l'osservanza del segreto pontificio, prevedendo anche delle pene per chi l'avrebbe violato<sup>51</sup>. Mentre queste norme, così come l'istruzione *Crimen sollicitationis*, non furono pubblicate ufficialmente<sup>52</sup>, la versione riveduta del 2010 è stata promulgata negli *Acta Apostolicae Sedis*<sup>53</sup>.

Nell'elenco delle materie sottoposte al segreto pontificio secondo l'istruzione *Secreta continere* del 1974, papa Francesco nel 2016 aggiunse un ulteriore elemento<sup>54</sup>; que-

---

<sup>48</sup> Decreto, 20 ott. 1999, *Ius Ecclesiae* 12 (2000) 570-589 Una nuova versione del decreto generale fu approvata in maggio 2018; cf. <https://www.chiesacattolica.it/decretochiesa-italiana-e-privacy/>.

<sup>49</sup> UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Program of Priestly Formation*, Washington 2006<sup>5</sup>, n. 134 (cf. sotto nt. 103).

<sup>50</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Norme *Congregatio pro Doctrina Fidei*, 30 apr. 2001, *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 171 (2002) 458-466.

<sup>51</sup> Anche la lettera della Congregazione che accompagnava il Motu Proprio, accennava al segreto pontificio; cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Ad exsequendam*, 18 mag. 2001, *AAS* 93 (2001) 788: «Huiusmodi causae secreto pontificio subiectae sunt».

<sup>52</sup> Furono, però, subito pubblicate in modo non ufficiale (cf. nt. 50).

<sup>53</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Norme *Congregatio pro Doctrina Fidei*, 21 mag. 2010, *AAS* 102 (2010) 419-430.

<sup>54</sup> SEGRETERIA DI STATO, Rescriptum ex Audientia SS.mi, 5 dic. 2016, *AAS* 109 (2017) 72: «Secreta pontificio comprehenduntur [...] 11) Notitiae et acta quae ad quasque res iuridicas, oeconomicas vel nummarias attinent easdemque ad Summum Pontificem vel Secretariam Status spectantes».

sta aggiunta conferma che la Santa Sede continua a presupporre che l'istruzione del 1974 è rimasta in vigore.

### 1.3 *Le norme vigenti*

Nel diritto vigente esiste una grande varietà di norme che riguardano la tutela del segreto. Si tratta di norme del diritto universale, particolare, proprio e concordatario. Secondo il contenuto si possono distinguere sei tipi di norme: (1) norme che impongono l'obbligo di custodire il segreto; (2) norme che richiedono un giuramento di custodire il segreto<sup>55</sup>; (3) norme che stabiliscono delle pene o altre sanzioni per chi commette una violazione del segreto<sup>56</sup>; (4) norme circa la conservazione segreta di documenti e di altro materiale conservato negli archivi, e norme sulla distruzione o cancellazione di tale materiale<sup>57</sup>;

---

<sup>55</sup> Esempi: can. 1455 §3 CIC/1983; SEGRETERIA DI STATO, Regolamento Generale della Curia Romana, 30 apr. 1999, *AAS* 91 (1999) 639, Art. 18; CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Istruzione *Sanctorum Mater*, 17 mag. 2007, *AAS* 99 (2007) 465-510, Art. 51 §1; 60 §3; 63 §2; 70 §1; 87 §2; 92 §1; 99 §2; 108 §2; 109 §3; 124 §2; 130 §2; 144 §1, 3°; CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Norme *Il miracolo*, 24 ago. 2016, *AAS* 108 (2016) 1007, Art. 12; TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA, Norme *Quammaxime decet*, 18 apr. 1994, *AAS* 86 (1994) 521, Art. 42; BENEDETTO XVI, Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, 21 giu. 2008, *AAS* 100 (2008) 518-519, Art. 17 §4; 25; GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Universi Dominici Gregis*, 22 feb. 1996, *AAS* 88 (1996) 314. 325-326. 328-329, nn. 12, 48, 53.

<sup>56</sup> Esempi: cann. 1388, 1457 CIC/1983; SEGRETERIA DI STATO, Regolamento Generale (cf. nt. 55), Art. 72-73, 76; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Norme 2010 (cf. nt. 53), Art. 30 §2; GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Universi Dominici Gregis* (cf. nt. 55), Art. 58 e 60. A seconda delle circostanze, possono essere applicate anche le norme penali più generiche, per es. per abuso dell'ufficio (can. 1389 §1), la negligenza colpevole (can. 1389 §2) o la lesione della buona fama altrui (can. 1390 §2). Cf. anche l'obbligo di riparare il danno (can. 128) arrecato per una violazione del segreto.

<sup>57</sup> Cf. cann. 482-491, in modo particolare cann. 487-490; cf. anche

(5) norme che concedono il diritto di tacere, in modo particolare riguardo a materie coperte dal cosiddetto segreto professionale<sup>58</sup>;

(6) norme concordate con gli Stati sulla protezione del segreto professionale e degli archivi della Chiesa nel diritto civile<sup>59</sup>.

L'obbligo di custodire un segreto può risultare da tre tipi di criteri:

(i) In primo luogo può risultare dal tipo di comunicazione; in questo senso sono coperte da diversi livelli di segreto la confessione sacramentale<sup>60</sup>, la direzione spirituale<sup>61</sup>, la consultazione nei diversi organi consultivi<sup>62</sup> e in modo particolare le discussioni all'interno dei collegi giudicanti<sup>63</sup>.

(ii) In secondo luogo l'obbligo del segreto può risultare dal contenuto di un'informazione. Fra i contenuti protetti, ci sono soprattutto quelli appartenenti alla *privacy* delle persone<sup>64</sup>. Nei processi giudiziari contenziosi, inclusi i processi matrimoniali<sup>65</sup>, devono rimanere segrete le infor-

cann. 535 §4; 1082; 1133; 1339 §3; 1719. Per gli archivi diocesani si vedano anche le rispettive norme del diritto diocesano. La protezione degli archivi è anche oggetto di alcuni accordi fra la Santa Sede e gli Stati.

<sup>58</sup> Cann. 1546 §1; 1548 §2; PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione *Dignitas connubii*, 25 gen. 2005, *Communicationes* 37 (2005) 61, Art. 194 §2.

<sup>59</sup> Fra gli accordi bilaterali vigenti stipulati dalla Santa Sede, ce ne sono circa dieci che trattano il sigillo sacramentale o il segreto professionale dei ministri sacri. Circa altri dieci accordi fanno riferimento agli archivi della Chiesa. Molti accordi con i Länder della Germania trattano la protezione dei dati personali dei fedeli da parte della Chiesa come un presupposto per la trasmissione di tali dati dagli uffici statali alle diocesi.

<sup>60</sup> Cann. 983-984; 1550 §2, 2°; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Norme 2010, Art. 4 §2.

<sup>61</sup> Cf. can. 240 §2.

<sup>62</sup> Can. 127 §3; BENEDETTO XVI, Ordo *Inter Concilii*, 29 sep. 2006, *AAS* 98 (2006) 769, Art. 20.

<sup>63</sup> Cann. 1455 §2, 1609 §2.

<sup>64</sup> Cann. 220; 269, 2°; 645 §4; 1130-1133.

<sup>65</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, All. alla Rota Romana, 26 gen. 1989, *AAS* 81 (1989) 922-927, n. 8: «Innanzitutto deve essere ben chiaro che la

mazioni, dalla cui rivelazione possa derivare pregiudizio alle parti<sup>66</sup>. Altri esempi menzionati nel Codice sono gli atti preparatori per la nomina dei Vescovi<sup>67</sup>, i processi penali<sup>68</sup>, e la votazione sulla dimissione di un religioso dal suo istituto<sup>69</sup>. Sono segreti anche i processi di canonizzazione<sup>70</sup>. Un segreto molto severo è previsto per l'elezione del Romano Pontefice<sup>71</sup>. Anche l'istruzione vigente sul segreto pontificio contiene un catalogo di questioni coperte da quest'alto livello di segreto<sup>72</sup>. Abbraccia le informazioni sulla creazione dei Cardinali e la nomina dei Vescovi<sup>73</sup> e dei titolari di alcuni altri uffici, la cifratura, tutto ciò che riguarda l'esame delle dottrine presso la Congregazione per la Dottrina della Fede, i processi penali sui delitti il cui trattamento è riservato a questo dicastero, e secondo l'ag-

---

“pubblicità” del processo canonico verso le parti non intacca la sua natura riservata verso tutti gli altri».

<sup>66</sup> Can. 1455 §1.

<sup>67</sup> Can. 377 §§2-3; cf. PAOLO VI, Motu Proprio *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, 24 giu. 1969, n. 2; cf. anche can. 413 §2 per il caso della sede impedita.

<sup>68</sup> Can. 1455 §1.

<sup>69</sup> Can. 699 §1.

<sup>70</sup> Cf. SACRA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Norme *Cum in Constitutione / Circa Servorum*, 7 feb. 1983, AAS 75 (1983) 397, n. 6 c); CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Istruzione *Sanctorum Mater* (cf. nt. 55), Art. 51 §1; 60 §3; 63 §§1 e 2; 70 §1; 87 §2; 92 §1; 99 §2; 108 §2; 109 §3; 122 §1; 124 §2; 130 §2; 144 §1, 3°; CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, Norme *Il miracolo* (cf. nt. 55), art. 8 §2, 12, 19.

<sup>71</sup> GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Universi Dominici Gregis* (cf. nt. 55), nn. 12, 48, 53; modificata da: BENEDETTO XVI, Motu Proprio *Normas nonnullas*, 22 feb. 2013, *Osservatore Romano*, 25 feb. 2013.

<sup>72</sup> SEGRETERIA DI STATO, *Secreta continere* (cf. nt. 37), Art. I, soprattutto nn. 3, 4, 6-9.

<sup>73</sup> Cf. D.J. ANDRÉS, «La interdicasterialidad del nombramiento de obispos según la Pastor Bonus, y el secreto pontificio», in Id., ed., *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi. Atti dei X Symposium Canonistico-Romanistico, 24-28 aprile 1995*, Utrunque lus 27, Città del Vaticano 1996, 577-595.

giunta del 2016 le notizie e gli atti che riguardano affari giuridici, economici o numismatici, per quanto spettano al Romano Pontefice o alla Segreteria di Stato. Il segreto pontificio circa i *delicta graviora* viene ribadito anche nelle rispettive norme del 2010<sup>74</sup>.

(iii) In terzo luogo l'obbligo del segreto può essere imposto in casi particolari per ragioni specifiche da parte della legittima autorità<sup>75</sup>.

Com'è ovvio, i tre criteri (il tipo di comunicazione, il contenuto, l'imposizione espressa del segreto) non si escludono a vicenda, ma possono verificarsi contemporaneamente<sup>76</sup>.

#### 1.4 *La ratio legis delle norme sul segreto*

Un criterio importante per la corretta interpretazione di una legge ecclesiastica è il suo fine (il *finis legis*; can. 17). Sembra, perciò, utile chiedersi quale sia la *ratio legis* delle norme che impongono il segreto<sup>77</sup>. Qui occorre

---

<sup>74</sup> Norme 2010 (cf. nt. 53), Art. 30 §1: «Huiusmodi causae secreto pontificio subiectae sunt».

<sup>75</sup> Cann. 127 §3; 1455 §3; SEGRETERIA DI STATO, *Secreta continere* (cf. nt. 37), Art. I, nn. 1, 2, 5, 10.

<sup>76</sup> Si potrebbe obiettare che occorre menzionare un quarto criterio, indicando che l'obbligo di custodire il segreto può anche dipendere da una determinata funzione nella Chiesa. Ma in effetti non è così. Per esempio, il segreto circa il contenuto delle confessioni non riguarda solo il confessore, ma anche un interprete e gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati accusati nella confessione (can. 983 §2). Similmente, benché l'istruzione circa il segreto pontificio contenga un catalogo di persone che sottostanno a questo segreto (Segreteria di Stato, *Secreta continere* [cf. nt. 37], Art. II), come il personale della Curia Romana, i rispettivi Consultori ed esperti, e i Legati Pontifici, in effetti sottomette a questo tipo di segreto anche tutti gli altri fedeli che avranno avuto conoscenza di documenti o affari coperti dal segreto pontificio. L'obbligo, dunque, non dipende dalla funzione; solo le sanzioni che possono essere imposte dipendono dalla funzione di chi ha violato il segreto.

<sup>77</sup> Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Secreta continere* (cf. nt. 37), Proemio: «Merito igitur iis, qui Populi Dei servitio destinantur, quaedam



distinguere. Una notevole parte delle norme sul segreto cerca di proteggere direttamente il bene privato degli individui; occorre rispettare il loro diritto alla buona fama e alla *privacy*, e occorre proteggerli contro altri danni ingiusti. A questo riguardo, il diritto processuale del Codice permette al giudice di imporre un giuramento di mantenere il segreto «ogniquale volta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti»<sup>78</sup>. Altre norme, invece, cercano di proteggere direttamente il bene pubblico della Chiesa, in modo particolare la libertà di chi deve prendere le decisioni. Sembra, per esempio, che il segreto del conclave cerchi soprattutto di proteggere i votanti contro pressioni sia dall'interno sia dall'esterno del Collegio dei Cardinali. Com'è ovvio, una sola norma può contemporaneamente proteggere sia il bene privato sia il bene pubblico. Per esempio, il segreto da osservare nella selezione dei Vescovi, da una parte promuove il buon funzionamento della procedura, in modo particolare la libertà di chi elegge il Vescovo; d'altra parte protegge la buona fama dei candidati, in modo particolare di coloro che alla fine non vengono eletti.

In modo particolare, la questione della *ratio legis* sembra essere un criterio importante per l'interpretazione del segreto imposto per i processi penali. È da notare che il legislatore obbliga all'osservanza del segreto in tutti i pro-

---

secreto tegenda concreduntur, ea scilicet, quae revelata aut suo non tempore modove revelata, Ecclesiae aedificationi obsunt vel publicum bonum pessumdant vel denique privatorum et communitatum inviolabilia iura offendunt».

<sup>78</sup> Can. 1455 §3: «Immo, quoties natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum aliudve id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum».

cessi penali, non solo in quelli sui delitti riservati: i processi penali «normali» richiedono il segreto solo in forza del Codice<sup>79</sup>, quelli sui delitti riservati lo richiedono anche in forza delle norme sul segreto pontificio. Le sanzioni per chi viola il segreto nei processi penali sono diverse secondo i livelli di segreto. L'ambito del segreto come tale, però, sembra essere lo stesso. Il fatto che i processi penali sottostanno al segreto secondo il Codice, non impedisce alla Rota Romana di pubblicare ogni tanto, in forma anonimizzata, una rispettiva sentenza penale<sup>80</sup>.

## 2. La trasparenza nel diritto canonico

### 2.1 *Il concetto di trasparenza*

Comparato con il concetto di segreto, abbastanza univoco, il concetto di trasparenza è meno chiaro. Nei grandi dizionari di diritto canonico la voce *trasparenza* non esiste. Se intendiamo il concetto di trasparenza in un senso molto ampio, potremmo dire che pratica la trasparenza chiunque mette a disposizione di altri informazioni corrette sulla situazione e le attività nel proprio ambito di responsabilità. In questo senso molto ampio, nel diritto canonico ci sono sempre state parecchie norme che richiedevano un comportamento trasparente. Si agisce in modo trasparente verso i propri Superiori quando si chiede un permesso, quando un atto si sottopone a un controllo, quando un archivio viene aperto a un visitatore, oppure quando si dà un rendiconto<sup>81</sup>, per esempio il rapporto quinquennale del Vescovo alla Santa Sede<sup>82</sup>, o il rapporto annuale del tribunale alla Segnatura Apostolica<sup>83</sup>. Da parte sua, un Superiore agisce

---

<sup>79</sup> Can. 1455 §1.

<sup>80</sup> Per es., *coram* McKay, sent., 23 lug. 2010, in *RRD* 102, 310-325.

<sup>81</sup> Cf. cann. 319 §1, 494 §4, 540 §3, 636 §2, 637, 1301 §2.

<sup>82</sup> Can. 399 §1.

<sup>83</sup> Cf. SEGNETURA APOSTOLICA, Lettera circolare *Inter munera*, 30 lug. 2016, *AAS* 108 (2016) 948-953.

in modo trasparente quando offre, per quanto possibile, le necessarie informazioni ai suoi consiglieri affinché essi lo possano consigliare adeguatamente<sup>84</sup>. In tutti questi casi, però, tradizionalmente non si usava il termine *trasparenza*.

Nella letteratura canonistica, qualche volta il termine si usa quando si mettono a disposizione degli interessati le informazioni che li riguardano personalmente. A questo riguardo, il Codice stabilisce che «è diritto degli interessati ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano lo stato della propria persona» (can. 487 §2). Quando i canonisti reclamano la trasparenza nei processi matrimoniali<sup>85</sup>, si riferiscono all'obbligo di mettere a disposizione delle parti tutti gli atti della loro causa<sup>86</sup> e di consegnare loro (o ai loro procuratori) la sentenza completa sulla questione della validità del loro matrimonio<sup>87</sup>. Riguardo alla procedura del ricorso gerarchico, invece, si critica la sua mancanza di trasparenza, perché non permette l'accesso agli atti.

In un senso ancora più stretto, il concetto di trasparenza può esprimere che le informazioni si mettono a disposizione non solo degli interessati, ma di tutti, cioè del pubblico. Questo senso più radicale corrisponde all'uso del termine *trasparenza* nelle scienze politiche, in cui un'attività viene chiamata *trasparente* se le informazioni su di essa sono accessibili e liberamente disponibili a tutti. In questo senso il concetto di trasparenza si avvicina all'idea di un *open government*, un'idea strettamente legata all'uso di internet.

---

<sup>84</sup> Cf. can. 1292 §4.

<sup>85</sup> J.P. BEAL, «Publish or Perish: Transparency and the Marriage Nullity Process», in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, ed., *Proceedings of the seventy-fifth annual convention*, Washington (DC) 2014, 59-84; C. BURKE, «Justice and Transparency in Matrimonial Decisions», *Angelicum* 89 (2012) 223-243.

<sup>86</sup> Can. 1598 §1.

<sup>87</sup> Can. 1615.

Nel magistero dei papi il termine *trasparenza* appare dagli anni '80. Nel 1986 Giovanni Paolo II, rivolgendosi ai Vescovi italiani, richiese la trasparenza nell'amministrazione dei beni negli istituti per il sostentamento del clero, che erano stati creati nell'anno precedente<sup>88</sup>. Ci sono molti documenti e allocuzioni in cui gli ultimi tre papi hanno ribadito l'importanza della trasparenza nelle attività degli organi statali<sup>89</sup>. Non sono rari neanche gli interventi in cui gli stessi papi hanno chiesto ai Vescovi e ai Superiori religiosi di esercitare il loro ufficio in modo trasparente<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> GIOVANNI PAOLO II, All., 26 feb. 1986, *AAS* 78 (1986) 931, n. 3.

<sup>89</sup> GIOVANNI PAOLO II, All., 26 feb. 1990, *AAS* 82 (1990) 954, n. 4; ID., All., 10 nov. 1990, *AAS* 83 (1991) 649, n. 1; ID., All., 28 apr. 1991, *AAS* 84 (1992) 120, n. 3; ID., All., 15 gen. 1994, *AAS* 86 (1994) 815, n. 8; ID., All., 5 lug. 1994, *AAS* 87 (1995) 266, n. 8; ID., Nuntius ob diem ad pacem fovendam missus, 8 dic. 1997, *AAS* 90 (1998) 152, n. 5; ID., All., 11 gen. 1999, *AAS* 91 (1999) 614, n. 3; ID., es. post-sinodale *Ecclesia in America*, 22 gen. 1999, *AAS* 91 (1999) 758, n. 23; ID., Adhortatio Apostolica *Ecclesia in Asia*, 6 nov. 1999, *AAS* 92 (2000) 513, n. 40; ID., All., 21 set. 2001, *AAS* 94 (2002) 45, n. 7; ID., Nuntius ob diem I Ianuarii anni MMIII, 8 dic. 2002, *AAS* 95 (2003) 344, n. 6; ID., All., 15 feb. 2003, *AAS* 95 (2003) 483, n. 5; ID., All., 2 mag. 2003, *AAS* 95 (2003) 757; ID., All., 30 ott. 2003, *AAS* 96 (2004) 162, n. 4; BENEDETTO XVI, Nuntius ob diem ad pacem fovenda, 8 dic. 2005, *AAS* 98 (2006) 59, n. 6; ID., All., 7 gen. 2008, *AAS* 100 (2008) 74, n. 4; ID., All., 20 mar. 2009, *AAS* 101 (2009) 319 e 320; ID., All., 16 mag. 2011, *AAS* 103 (2011) 395; ID., Es. post-sinodale *Africae munus*, 19 nov. 2011, *AAS* 104 (2012) 275, 278, nn. 81, 87; ID., All., 10 dic. 2011, *AAS* 104 (2012) 23; FRANCESCO, All., 19 mar. 2013, *AAS* 105 (2013) 616, n. 3; ID., Nuntius, 15 giu. 2013, *AAS* 105 (2013) 632 e 633; ID., Nuntius, 6 nov. 2014, *AAS* 106 (2014) 1029; ID., Nuntius occasione Diei Mundialis Pacis, 8 dic. 2013, *AAS* 106 (2014) 31, n. 8; ID., All., 10 lug. 2015, *AAS* 107 (2015) 788; ID., All., 25 set. 2015, *AAS* 107 (2015) 1042; ID., All., 25 nov. 2015, *AAS* 107 (2015) 1302; ID., All., 27 nov. 2015, *AAS* 107 (2015) 1308.

<sup>90</sup> GIOVANNI PAOLO II, All., 30 apr. 1988, *AAS* 80 (1988) 1466-1471, n. 5; ID., All., 20 apr. 2002, *AAS* 94 (2002) 665-670, n. 8; ID., Epistula Apostolica *De celeri progressionem mediorum communicationis socialis*, 24 gen. 2005, *AAS* 97 (2005) 265-274, n. 12; BENEDETTO XVI,

Incontriamo quest'appello soprattutto riguardo al campo delle finanze<sup>91</sup>. Benedetto XVI auspicava un atteggiamento trasparente anche riguardo ai casi di violenza sessuale. Nella lettera pastorale ai fedeli in Irlanda del 2010 scrisse: «Soltanto un'azione decisa portata avanti con piena onestà e trasparenza potrà ripristinare il rispetto e il benvolere degli Irlandesi verso la Chiesa»<sup>92</sup>.

## 2.2 *Norme canoniche che richiedono la trasparenza*

Non è possibile presentare in questo studio una panoramica di tutte le norme che richiedono un comportamento trasparente in quel senso ampio, che è stato esposto sopra. Occorre limitare la seguente presentazione delle norme a due aspetti: da una parte alle norme canoniche che richiedono trasparenza verso tutti i fedeli, d'altra parte alle norme che usano esplicitamente il termine *trasparenza*.

---

Es. postsinodale *Africae munus* (cf. nt. 89), n. 104; FRANCESCO, All., 13 feb. 2016, *AAS* 108 (2016) 255-266, p. 257.

<sup>91</sup> GIOVANNI PAOLO II, es. postsinodale *Une espérance nouvelle pour le Liban*, 10 mag. 1997, *AAS* 89 (1997) 401, n. 104; ID., All., 15 dic. 2003, *AAS* 96 (2004) 290, n. 5; BENEDETTO XVI, All., 27 mag. 2011, *AAS* 103 (2011) 398; ID., Adhortatio Apostolica postsynodalis *Ecclesia in medio oriente*, 14 set. 2012, *AAS* 104 (2012) 771, n. 44; FRANCESCO, All., 21 nov. 2013, *AAS* 105 (2013) 1159; ID., All., 2 mag. 2014, *AAS* 106 (2014) 383; ID., Nuntius, 8 mar. 2014, *AAS* 106 (2014) 285; ID., es. postsinodale *Africae munus* (cf. nt. 89), n. 141; ID., Messaggio ai partecipanti al simposio internazionale sul tema: «La gestione dei beni ecclesiastici degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica a servizio dell'humanum e della missione nella Chiesa» (8-9 mar. 2014), [https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2014/documents/papa-francesco\\_20140308\\_messaggio-vita-apostolica.html](https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2014/documents/papa-francesco_20140308_messaggio-vita-apostolica.html); ID., All., 11 gen. 2016, *AAS* 108 (2016) 116; ID., All., 7 mag. 2016, *AAS* 108 (2016) 623.

<sup>92</sup> BENEDETTO XVI, Lettera apostolica ai fedeli cattolici in Irlanda, 19 mar. 2010, *AAS* 102 (2010) 209-219, n. 11. La versione originale recita: «Only decisive action carried out with complete honesty and transparency will restore the respect and good will of the Irish people towards the Church». La traduzione italiana è quella del sito web vaticano.

Il fatto che la legge canonica richieda la promulgazione, potrebbe essere considerato un livello minimo di trasparenza. Com'è noto, però, il diritto vigente richiede la promulgazione solo per le leggi<sup>93</sup> e per i decreti generali esecutivi<sup>94</sup>. Per le istruzioni, gli ordinamenti interni, per esempio dei dicasteri romani, e per gli statuti delle fondazioni, associazioni, ecc., un simile obbligo non esiste. Per quanto riguarda l'amministrazione nella Chiesa, nel Codice c'è una sola norma che richiede un comportamento trasparente verso i fedeli in genere. Si tratta del can. 1287 §2, secondo cui gli amministratori dei beni ecclesiastici devono rendere «conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare». I tribunali non sono obbligati a rendere le loro sentenze accessibili al pubblico. Quando la Rota Romana pubblica, in forma anonima, una parte della sua giurisprudenza, si tratta di una trasparenza volontaria, anche se certamente molto importante affinché i cultori del diritto possano usarla come modello (cf. can. 19).

Nella *Latinitas canonica* la parola *transparens* si usa solo nel senso letterale: il tabernacolo non deve essere trasparente (can. 938 §3). C'è la parola latina *perspicientia* che in italiano è stata tradotta con *trasparenza*; quando, infatti, Giovanni Paolo II nel 1996 tramite la Costituzione Apostolica *Universi Dominici Gregis* ha abolito la possibilità di eleggere il Romano Pontefice *per inspirationem*, cioè *per acclamationem*, o di eleggerlo *per compromissum*<sup>95</sup>, lasciando come unico modo possibile l'elezione segreta, ha spiegato: «Tale forma, infatti, offre le maggiori garanzie di chiarezza, linearità, semplicità, trasparenza (*perspicientia*) e, soprattutto, di effettiva e costruttiva par-

---

<sup>93</sup> Cann. 7-8.

<sup>94</sup> Can. 31 §2.

<sup>95</sup> Cf. PAOLO VI, Cost. ap. *Romano pontifici eligendo*, 1 ott. 1975, AAS 67 (1975) 632-634, nn. 63-64.

tecipazione di tutti e singoli i Padri Cardinali, chiamati a costituire l'assemblea elettiva del Successore di Pietro»<sup>96</sup>. Questo sembra, però, essere l'unico esempio di un documento giuridico vigente della Sede Apostolica che usa la parola *perspicientia*.

Com'è noto, però, cresce il numero di documenti giuridici emanati dalla Sede Apostolica, di cui una versione latina non esiste e di cui la versione ufficiale è quella italiana. Fra essi ci sono almeno dieci documenti che usano il termine *trasparenza* o *trasparente*<sup>97</sup>. Si tratta di documenti pubblicati fra il 2008 e oggi. Otto di questi documenti riguardano il campo delle finanze. In tre di essi, il termine *trasparenza* appare nel proemio<sup>98</sup>; negli altri cinque docu-

---

<sup>96</sup> GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Universi Dominici Gregis*, 22 feb. 1996, *AAS* 88 (1996) 310, Proemio.

<sup>97</sup> Oltre agli otto documenti indicati nelle tre note seguenti, si tratta dei seguenti due documenti: SEGRETERIA DI STATO, Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica, 30 nov. 2012, *AAS* 105 (2013) 86, Art. 3, n. 1: «1. La Commissione ha compiti di valutazione e di certificazione inerenti la selezione del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione dottrinale, di trasparenza, imparzialità, parità di condizioni, pubblicità, competenza professionale e merito.»; *ibid.*, 89, Art. 6, n. 4: «Ad ulteriore garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità, il Presidente ed il Segretario non prendono parte alle operazioni di voto». SEGRETERIA DI STATO, Statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, 21 apr. 2015, *AAS* 107 (2015) 564, Art. 1 §4: «Nell'elaborazione delle proposte di cui al §2, quando la materia riguarda le competenze di altre istanze ecclesiali, il Presidente della Commissione, assistito dal Segretario, consulta in modo tempestivo gli uffici competenti per la tutela dei minori nelle Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le Conferenze degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, nonché il Dicastero della Curia Romana competente in materia. Tale consultazione sarà condivisa in modo trasparente con i membri della Commissione».

<sup>98</sup> BENEDETTO XVI, Motu proprio *La Chiesa non solo*, circa l'Opera del Pane dei Poveri, 1 nov. 2008, *AAS* 101 (2009) 8: «Dal momento che, nell'anno 2000, il complesso antoniano è diventato Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto dallo Stato italiano, si è progressivamente av-

menti, ci sono determinate norme che usano questo termine<sup>99</sup>. Otto dei dieci documenti riguardano organi della

---

vertita l'opportunità di una maggiore unità anche a livello amministrativo: ciò [...] non mancherà di assicurare nel contempo una più trasparente gestione e vigilanza». FRANCESCO, Motu Proprio *La promozione*, 8 ago. 2013, *AAS* 105 (2013) 811: «Per questo motivo la Santa Sede [...] partecipa agli sforzi della Comunità internazionale volti alla protezione e alla promozione dell'integrità, stabilità e trasparenza dei settori economico e finanziario e alla prevenzione ed al contrasto delle attività criminali». FRANCESCO, Chirografo per l'istituzione di una Pontificia Commissione referente di studio e di indirizzo sull'organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede (COSEA), 18 lug. 2013, *AAS* 105 (2013) 707-708: «A tale scopo, Noi abbiamo deciso di istituire una Commissione referente che raccolga puntuali informazioni sulle questioni economiche interessanti le Amministrazioni vaticane e cooperi con il sopra citato Consiglio dei Cardinali nel suo apprezzato lavoro, offrendo il supporto tecnico della consulenza specialistica ed elaborando soluzioni strategiche di miglioramento, atte [...] a favorire la trasparenza nei processi di acquisizione di beni e servizi».

<sup>99</sup> SEGRETERIA DI STATO, Regolamento dell'APSA, 18 feb. 2011, [http://www.vatican.va/roman\\_curia/uffici/apsa/documents/rc\\_apsa\\_20110218\\_regolamento\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/uffici/apsa/documents/rc_apsa_20110218_regolamento_it.html), Art. 20 §3: «Proventi ed oneri dell'attività saranno imputati ai centri definiti con la Contabilità analitica e la Contabilità generale, secondo adeguate procedure di controllo a presidio dell'efficienza e coerenti con il principio di separazione delle funzioni, salvaguardando la trasparenza e privilegiando l'uso di movimentazioni elettroniche». SEGRETERIA DI STATO, Decreto generale circa la Caritas Internationalis, 2 mag. 2012, *AAS* 104 (2012) 911, art. 1 §6: «Spetta al Pontificio Consiglio *Cor Unum* vigilare sulla puntuale e trasparente amministrazione patrimoniale e finanziaria di *Caritas Internationalis*, fatte salve le competenze attribuite dall'ordinamento canonico e, in particolare, dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*»; *ibid.*, 912, art. 2, 5°: La Prima Sezione della Segreteria di Stato è competente per «assistere il Pontificio Consiglio *Cor Unum* nel compito di vigilare sulla puntuale e trasparente amministrazione patrimoniale e finanziaria di *Caritas Internationalis*, come stabilito dall'art. 1 §6 e disporre, nei casi ritenuti necessari, specifiche verifiche, ispezioni e controlli giuridici, amministrativi e contabili straordinari, di concerto con la Prefettura per gli Affari Economici e il Pontificio Consiglio *Cor Unum*». FRANCESCO, Statuto del Consiglio per l'Economia, 22 feb. 2015, *Communicationes* 47 (2015) 26, Art. 2 §3:



Santa Sede o enti collegati con essa. L'unico documento indirizzato alla Chiesa universale sono le «Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica», pubblicate dal rispettivo dicastero nel 2014<sup>100</sup>. In questo documento il termine *trasparenza* appare cinque volte; c'è anzitutto un capoverso con il titolo «Trasparenza e vigilanza: garanzia di correttezza».

Le norme canoniche che usano il concetto di *trasparenza*, per la maggior parte non lo spiegano, ma lo presuppongono come un concetto ben conosciuto. Alcuni documenti su questioni finanziarie, però, indicano degli aspetti più concreti, come la separazione delle diverse funzioni, la preferenza per le movimentazioni elettroniche invece dei pagamenti in contanti, e il coinvolgimento di esperti esterni. Fra i dieci documenti che usano il termine *trasparenza*, solo pochi indicano i destinatari di tale trasparenza. Sem-

---

«Il Consiglio garantisce che, nella preparazione dei summenzionati indirizzi e norme, gli enti e le amministrazioni interessati siano consultati tempestivamente ed in modo trasparente». *Ibid.*, Art. 7: «Nel corso della elaborazione delle proposte, dei decreti esecutivi generali e delle istruzioni sopra menzionati, la Segreteria svolge consultazioni adeguate, tempestive e trasparenti con gli enti e amministrazioni interessati». Il quinto documento è quello indicato nella nota seguente.

<sup>100</sup> CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Lettera circolare in campo dell'economica, 2 ago. 2014, in *EV* 30, 910-915, introduzione: «Oltre alla comprensione del significato e delle finalità dei beni ecclesiastici, il Simposio ha offerto, con relazioni, riflessioni ed incontri, validi esempi di gestione ed amministrazione dei beni ecclesiastici, indicando nella loro gestione trasparente e professionale un mezzo utile alla missione dei singoli Istituti». 1.2: «Trasparenza e vigilanza: garanzia di correttezza: La testimonianza evangelica esige che le opere siano gestite in piena trasparenza, nel rispetto delle leggi canoniche e civili, e poste a servizio delle tante forme di povertà. La trasparenza è fondamentale per l'efficienza e l'efficacia della missione». 1.3: «La rendicontazione e i bilanci [...] Trasparenza e affidabilità delle rendicontazioni patrimoniali e gestionali possono, infatti, essere meglio conseguite con l'ausilio di esperti per garantire l'adozione di procedure idonee, tenendo conto della dimensione dell'Istituto e delle sue opere».

bra che richiedano solo una trasparenza verso gli organi di controllo o gli organi consultivi. Nessuna delle norme richiede una trasparenza verso tutti i fedeli.

### 2.3 *Gli scopi della trasparenza*

Il concetto di *trasparenza* si usa non solo nei documenti pubblicati dalla Sede Apostolica, di cui sopra, ma anche in altri documenti canonici, come nel diritto particolare. In tali documenti qualche volta s'indicano anche i motivi che spingono la Chiesa a un comportamento trasparente. Già nel 1992, la Conferenza Episcopale Italiana, nella sua «Istruzione in materia amministrativa» scrisse: «Se tutto nella Chiesa fosse ordinato e trasparente l'azione pastorale incontrerebbe minori difficoltà, ne aumenterebbe la credibilità e si eviterebbe che utili risorse vengano disperse e così sottratte all'attività e alla carità della Chiesa». Sembra che questa citazione riassume bene i motivi principali della trasparenza: da una parte la lotta contro comportamenti inadeguati, come il clientelismo o addirittura la corruzione, d'altra parte l'aumento della credibilità di chi governa nella Chiesa. A questo riguardo Benedetto XVI, nell'esortazione postsinodale *Africae munus*, scrisse ai Vescovi: «Affinché il vostro messaggio sia credibile, fate in modo che le vostre diocesi diventino dei modelli quanto al comportamento delle persone, alla trasparenza e alla buona gestione finanziaria»<sup>101</sup>. Nella letteratura canonistica, gli autori sottolineano un terzo scopo della trasparenza, cioè la promozione della partecipazione di tutti i fedeli al governo della Chiesa<sup>102</sup>. Certo che a differenza dell'ambito civile, non può trattarsi di uno strumento di promozione di democrazia. Sembra, però, che anche nella Chiesa tutti i

<sup>101</sup> BENEDETTO XVI, es. postsinodale *Africae munus* (cf. nt. 89), n. 104.

<sup>102</sup> Cf. G. DAMMACCO, «Trasparenza e onestà nell'amministrazione dei beni ecclesiastici», in F. LOZUPONE, ed., *Corresponsabilità e trasparenza*, Roma 2015, 46.

fedeli possano contribuire con la loro competenza e conoscenza tanto meglio quanto più conoscono le strutture, le motivazioni, i dettagli e le conseguenze delle decisioni di coloro che governano la Chiesa e i suoi enti<sup>103</sup>.

### 3. **Conflitti fra le norme sulla trasparenza e sulla tutela del segreto**

Esaminando le norme vigenti sulla trasparenza e il segreto sembra difficile immaginare la possibilità di veri conflitti fra queste norme. Con l'eccezione del sigillo sacramentale, nessun'altra norma richiede un segreto assoluto che non permette delle eccezioni quando sono necessarie. Com'è ovvio le norme non permettono agli individui di violare il segreto secondo la coscienza personale. In alcuni casi, però, già il testo delle norme accenna a possibili eccezioni. Quando, per esempio, la Conferenza episcopale per gli Stati Uniti ha determinato che le informazioni ricevute nella direzione spirituale nei Seminari richiedono la confidenzialità più stretta possibile, hanno aggiunto che esiste una sola eccezione, cioè un pericolo grave e immediato oppure mortale sia per lo stesso seminarista, sia per un'altra persona<sup>104</sup>. In altri casi, quando una norma sul segreto proviene dal diritto meramente ecclesiastico, esiste comunque la possibilità di chiedere alla competente autorità una dispensa, se la necessaria trasparenza lo richiede.

Difficilmente si può immaginare che una delle norme vigenti che richiedono la trasparenza crei un conflitto con la necessaria tutela del segreto. Le norme vigenti sulla tra-

---

<sup>103</sup> Cf. D. ZALBIDEA, «Corresponsabilidad (stewardship) y derecho canónico», *Ius Ecclesiae* 24/2 (2012) 321.

<sup>104</sup> UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Program of Priestly Formation*, Washington 2006<sup>5</sup>, n. 134: «the spiritual director is held to the strictest confidentiality concerning information received in spiritual direction. He may neither reveal it nor use it. The only possible exception to this standard of confidentiality would be the case of grave, immediate, or mortal danger involving the directee or another person».

sparenza, infatti, rimangono ad un livello così generale, che comunque non richiedono la pubblicazione di determinate informazioni che sottostanno a segreto.

I conflitti reali, dunque, non sono conflitti fra norme canoniche che si contraddicono a vicenda. I conflitti reali possono verificarsi, invece, quando un'autorità intende volontariamente promuovere la trasparenza del suo agire, ma si ritiene impedito a farlo a causa delle norme esistenti sulla tutela del segreto. Sembra che tali conflitti possano emergere soprattutto nel campo del diritto patrimoniale e del diritto penale. Ci si può chiedere quale danno sia più grave per la Chiesa: il danno creato da una più grande trasparenza che ogni tanto svela comportamenti inadeguati; o il danno creato da una cultura di segretezza che provoca il sospetto che la Chiesa cerchi di nascondere comportamenti inadeguati di una parte del suo personale. La Pontificia Commissione per le comunicazioni sociali ha affrontato questa domanda nel suo documento *Communio e Progresso*, che fu pubblicato già nel 1971<sup>105</sup>, in un'epoca nella quale i termini *internet* e *trasparenza* erano ancora sconosciuti:

Una retta attuazione degli impegni di vita e di servizio nella Chiesa richiede che si stabilisca, a senso reciproco e su scala mondiale, un flusso continuo di informazioni e di suggerimenti fra le autorità ecclesiastiche di ogni grado, le istituzioni cattoliche e gli stessi fedeli. Per raggiungere nel miglior modo questo obiettivo, è necessario dare vita a molteplici istituzioni (quali, ad esempio, agenzie di informazioni, portavoci ufficiali, sale di riunione, consigli pastorali), dotate di mezzi appropriati.

Ogni volta che i casi trattati nell'ambito ecclesiale richiedono il segreto, dovranno essere osservate le norme generali che regolano questa materia nell'ambito delle istituzioni civili. D'altra parte per le ricchezze spirituali della Chiesa nell'ampiezza della sua missione, si esige che ogni informazione circa i suoi programmi e il suo molteplice apostolato risplenda per esattezza,

---

<sup>105</sup> PONTIFICIA COMMISSIONE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI, Istruzione pastorale *Communio e Progresso*, 23 mar. 1971, *AAS* 63 (1971) 636, nn. 120-121.

per verità, per sincerità. Infatti quando le autorità ecclesiastiche non vogliono o non riescono a trasmettere informazioni, che rispondano alle esigenze sopra richieste, favoriscono piuttosto la circolazione di voci dannose che non la presentazione della verità. Il segreto quindi deve essere conservato soltanto nella stretta misura necessaria per salvaguardare la fama e la reputazione di qualcuno o rispettare diritti di singoli e di gruppi.

ULRICH RHODE, S.J.

### **Sommario**

L'articolo comincia con una presentazione delle norme canoniche sia storiche sia vigenti sulla tutela del segreto. Una particolare attenzione viene attribuita alla storia del «Segreto del Sant'Uffizio» e al «Segreto pontificio». In seguito l'articolo presenta le norme che richiedono che le autorità ecclesiastiche agiscano in modo trasparente. Infine si discute la domanda sui possibili conflitti fra le norme che tutelano il segreto e quelle e cercano di promuovere la trasparenza.

**Parole-chiave:** Segreto; Segreto Pontificio; Riservatezza; Privacy; Trasparenza.

### **Summary**

#### **Transparency and confidentiality in canon law**

The article starts with a presentation of – both historical and current – canonical norms for the protection of confidentiality. Special attention is given to the history of the «Secret of the Holy Office» and to the «Pontifical Secret». Then the article presents the norms which require that Church authorities act in a transparent way. Finally it discusses the question of possible conflicts between the norms which protect confidentiality and those which try to promote transparency.

**Keywords:** Secret; Pontifical Secret; Confidentiality; Privacy; Transparency.